



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 05/11/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

VENDITTI MARIO, Presidente
ZACCARDELLI MASSIMO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice

in data 05/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 126/2022 depositato il 13/01/2022

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG

elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it

contro

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 202/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BERGAMO sez. 1 e pubblicata il 11/06/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.

IRPEF-ALTRO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza n. 202/1/2021, depositata l'11 giugno 2021 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bergamo, Sezione 1, accoglieva il ricorso iscritto all' R.G.R. n. 270/2020, proposto da

avverso l' AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ai fini I.R.PE.F., periodo di imposta 2014, in relazione all' avvenuta notifica del 3 dicembre 2019 dell'Avviso di accertamento n. , con cui è stato accertato un maggior reddito di Euro 145.017,00, scaturito dalla ricostruzione induttiva dei ricavi l'anno d'imposta 2014 alla società Srl, società di capitali, la cui compagine sociale, al 31 dicembre 2014, risultava composta da:

SRL (quota pari al 49%), (quota pari al 30%) e (quota pari al 21%) ed in virtù della ritenuta sussistenza della ristretta base societaria, si legittimava la presunzione di attribuzione e distribuzione ai soci degli utili extrabilancio conseguiti ed accertati sui quali grava sul contribuente l'onere di fornire l'eventuale prova contraria.

L'ADE – DP di Bergamo – Ufficio legale, contesta la sentenza di primo grado per aver annullato l'Avviso di accertamento emesso a carico dell'appellato, benché la sentenza emessa nei confronti della società non sia definitiva, in quanto impugnata e pendente presso questa Corte con RGA n. 1092/2021, talchè la sentenza impugnata non farebbe stato tra le parti, richiedendo la riunione dei processi per connessione oggettiva.

L'ADE – DP di Bergamo – Ufficio legale, incardinava ritualmente il giudizio di secondo grado innanzi a questa Corte; il contribuente, altrettanto ritualmente, si costituiva in Giudizio con proprie controdeduzioni. Con l'appello si eccepisce l'esistenza dell'accertamento emesso in capo alla Società Srl, l'esistenza della nullità della notifica dell'atto impugnato ed infine la violazione dei principi in ordine all'onere della prova.

Il Contribuente contesta in toto le tesi dell'Ufficio, ritenendo illegittima la pretesa erariale, produce agli atti del Giudizio la sentenza di questa Corte, Sez.26, n. 2458/26/2023 dell' 1 agosto 2023, relativa all' RGA n. 1092/2021, riguardante la stessa materia della distribuzione degli utili derivanti da accertamento basato su studi di settore e relativo a società a base citata sociale.

La predetta sentenza rigetta l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata condannandolo alle Spese di Lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

La Corte evidenzia la mancata correttezza dell'operato dell'Ufficio in ordine all'effettuazione dell'accertamento eseguito nei confronti della Società Srl basato sugli studi di settore, da cui scaturiscono maggiori ricavi induttivamente determinati e successivamente devoluti in capo ai soci, nel rispetto del principio di trasparenza fiscale ed in base alle quote di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale della società accertata.

Dall'avviso di accertamento originariamente impugnato, si deduce che la rettifica fiscale scaturisce dalle continue perdite gestionali, causate da un elevato costo del personale che conduce all'antieconomicità della gestione ritenuta "anomala".

Ragione per cui, in base a questi indizi e su presunzioni semplici, l'Ufficio ridetermina il volume degli affari in base a congrue percentuali di ricarico, desunte dalla redditività media stabilita unilateralmente nella misura del 26%, di soggetti dello stesso settore e circoscrizione territoriale (**allegato citato a pag. 4 di 26 dell'Avviso di accertamento impugnato ma non presente agli atti dell'intero Giudizio sia di primo che di secondo grado**), così ritenendo raggiunto l'intento di invertire l'onere della prova sul contribuente che avrebbe dovuto dimostrare l'incongruità dei maggiori ricavi accertati.

Orbene, innanzitutto, dagli atti del processo non risulta instaurato il contraddittorio preventivo obbligatorio in materia di accertamento dei maggiori ricavi induttivamente determinati desunto da studi di settore, talché la sua omissione rende nullo il procedimento di accertamento (Corte Cass., Ordinanza n. 6133 dell'1 marzo 2023).

Inoltre, non appare condivisibile la ricostruzione effettuata dall'Ufficio, basata solo sul dato relativo allo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dagli studi di settore poiché l'accertamento così effettuato costituisce un semplice indizio che da solo "in primis", non configura ipotesi di gravità, precisione e concordanza ed "in secundis", determina la totale mancanza di qualsiasi riferimento alla

situazione fattuale, essendo basato sull'incongruità dei ricavi calcolati per l'anno accertato rispetto allo studio parametrico e sull'antieconomicità aziendale, presi a riferimento della presunta evasione (Corte Cass., SS.UU. n. 26635, 26366, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009).

Da ultimo, la sentenza di questa Corte, Sez.26, n. 2458/26/2023 dell' 1 agosto 2023, relativa all' RGA n. 1092/2021, prodotta in Giudizio da parte appellata e favorevole alla società Srl e di cui il Contribuente era socio.

La predetta Sentenza, riguarda la stessa materia della distribuzione degli utili derivanti da accertamento basato su studi di settore, relativi a società a base ristretta sociale, rigetta l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata, condannandolo alle Spese di Lite.

Il giudicato esterno sopra citato, di interesse pubblico non costituente patrimonio esclusivo delle parti ma soggettivamente ed oggettivamente connesso ed applicabile a questo Giudizio, corrisponde a un preciso interesse pubblico, volto a evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem" (Cassazione n. 16589/2021), contribuisce anch'esso, per i motivi sopra esposti ed enunciati, a determinare il rigetto dell'appello dell'Ufficio.

Sussistono, quindi, i necessari presupposti per l'integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

A conferma della sentenza impugnata:

- 1) respinge l'appello;
- 2) condanna l'Amministrazione Finanziaria, al pagamento delle spese processuali di questo grado di Giudizio, liquidate in Euro 2.400,00 oltre ad accessori come per Legge.

Il Relatore

Massimo Zaccardelli

Il Presidente

Mario Venditti